SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1867)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1986

Modifica dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare e artistica dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, fa assoluto divieto ai presidi di svolgere altra attività che non sia quella propria della funzione stessa, escludendoli da esperienze o impegni quali la direzione di corsi di preparazione e di specializzazione e l'insegnamento a carattere universitario o superiore gestito da enti statali o privati.

Tuttavia, si ritiene che escludere i presidi da attività culturali o a carattere didattico non continuative e sistematiche sia ingiusto ed inopportuno in quanto tali attività andrebbero a vantaggio dell'aggiornamento professionale e dell'arricchimento culturale del preside.

Tale proibizione costringe i presidi in un ruolo eccessivamente ristretto, li esclude dal mondo della cultura, ne riduce la funzione sociale e ne mortifica la personalità, essendo impossibilitati ad operare secondo gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417, del 1974.

Infatti, lo studio e l'autoaggiornamento, avulsi da ogni reale confronto con interlocutori ed operatori, e quindi limitati ad occasionali dibattiti ovvero addirittura alla sola sfera privata, riducono ogni possibilità concreta di effettivo rinnovamento e di adeguata informazione culturale.

Il diverso trattamento, inoltre, che la legge riserva al personale docente, si configura come una vera e propria discriminazione tra due categorie che devono, invece, operare per i medesimi fini.

Si reputa perciò opportuno rivedere la norma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, riqualificando così la professionalità stessa dei presidi, in ragione delle occasioni di studio e di approfondimento che deriverebbero da eventuali incarichi temporanei conferiti da enti statali o privati, senza che si abbia a creare, ovviamente, alcun rapporto di subordinazione e con la possibilità di percepire indennità e compensi *una tantum*, e sempre previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è sostituito dai seguenti:

« Il personale di cui al presente decreto non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale. Sono però ammessi, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, incarichi temporanei da parte di istituzioni culturali pubbliche o private, senza rapporto di subordinazione.

È, invece, vietato assumere incarichi presso società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di incarichi in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione ».